

eletti da determinati circoli elettorali: le 4 *quadrae*, e non dalle *vicinantiae*. Ogni *quadra* elegge 3 uomini nel consiglio<sup>47)</sup>. Il numero di quattro si trova anche per i *consules*, chiamati, per distinguerli dai consoli locali, *consules maiores*<sup>48)</sup>, per i *camparii* (guardie campestri)<sup>49)</sup> e per i *ministrarii* (amministratori degli alpi<sup>50)</sup>. In più il *comune plebis* ha un *canevarius* e appositi *notarii* per registrazioni e conteggi particolari<sup>51)</sup>.

Più tardi si è voluto vedere l'origine di tutto questo vasto possedimento alpestre, nella donazione di quella milanese di nome Contessa, fatta nel 1078, la quale, ad espiazione di un assassinio, legò, accanto ad altri beni, tutti i suoi alpi e diritti alpestri alla Chiesa di Santo Stefano<sup>52)</sup>. La decima sul formaggio, nel giorno di San Giovanni, di cui è cenno già allora, è prelevata dalla chiesa ancora oggi<sup>53)</sup>. Sembra invece che il comune, al quale Contessa aveva delegato i poteri di sorveglianza su tutta la donazione, abbia presi in affitto per sempre i diritti di alpeggio<sup>54)</sup>. Non si può tuttavia dedurre dal testo se questi diritti siano stati partecipazioni della Contessa, come proprietaria, o se siano diritti di regalia o alpi privati. Probabilmente erano e l'uno e l'altro. Mi sembra però certa una cosa: che la donazione non concerneva tutti gli alpi della pieve, così che la comunità, per essa, non pervenne nel possesso completamente libero degli stessi, poichè accanto c'erano altri proprietari feudali che mantennero, per secoli ancora, i loro diritti, così i nobili locali: *nobiles et cives plebis*<sup>55)</sup>. Queste famiglie nobili, i Quadri, i Canonica, i Rusca ed altri, perdettero le loro prerogative nella comunità di pieve solo verso la fine del sec. XIV. Tali regalie giurisdizionali furono conservate, almeno formalmente, fino alla promulgazione dei nuovi sta-

<sup>47)</sup> Stat. Capr. 71. *consules teneantur cernere et eligere tres homines... pro quadra ad consulendum dictum comune et homines omni anno.*

<sup>48)</sup> Stat. Capr. 5. — *consules mayores solo in aggiunte del 1382, stat. 80 sgg. v. anche n. 38. — consules mayores nelle città i consules de comuni in contrapposto ai consules mercatorum ecc. Mayer II 543. — I capi locali forse anche decani, Stat. Capr. 17.*

<sup>49)</sup> Stat. Capr. 7: *consules debeant habere camparios quatuor per quadram* (Stat. 68 parla di un solo *camparius*).

<sup>50)</sup> Stat. Capr. 95.

<sup>51)</sup> Stat. Capr. 6 risp. 94 e 97.

<sup>52)</sup> v. doc. 5, § 5 n. 85, § 6 n. 11.

<sup>53)</sup> doc. 5, Stat. Capr. 8, ancora oggi a quanto mi comunica il parroco di Tesserete, Don Modini.

<sup>54)</sup> Boll. stor. pag. 256: 1779 Nota degli agravi annuali che pagheno li comuni della magnifica pieve Capriasca alla chiesa di S. Stefano, per li alpi: (Tesserete niente) Sala libr. 15, Ponte 15, Caglio 8, Lopagno 6, Origlio 6, Bidogno 5:4, Vaglio 5, Lugaggia 5, Campestro 3:12, Roveredo 3:8, Corticiasca 1:16, totale 74 libr.

<sup>55)</sup> v. § 6 n. 183, 192 sgg., altri forse § 6 n. 206.

tuti del 1382<sup>56</sup>). In questi nuovi statuti è fatto divieto ai nobili di dar pascolo a bestiame di terzi. Anche i nobili devono sottomettersi al regolamento degli alpi, alpeggiare nello stesso tempo come il comune e riconoscere la nomina dei pastori fatta dai consoli<sup>57</sup>). Se finora avevano i loro propri funzionari per gli alpi, ciò venne abolito obbligandoli a sottostare ai funzionari del comune<sup>58</sup>). Anche in un distretto dove finora avevano esercitato la polizia campestre, da allora innanzi dovevano cederla ai consoli, ai quali spettava la nomina dei campari, anche se questi funzionari dovessero essere scelti nella schiera dei nobili<sup>59</sup>). Questa sottomissione dei nobili pare sia stata preceduta da lotte, ma da ora in poi saranno riconosciuti come coassociati e il loro bestiame non potrà essere rifiutato. Essi ricevono, come i vicini, la parte spettante dei proventi dell'affitto degli alpi non utilizzati dal comune, come pure delle tasse per l'ammissione dei nuovi vicini e delle annuende<sup>60</sup>). Si potrebbe avere l'impressione che venisse ammessa nella comunità gente estranea. Ma lo statuto dice esplicitamente che gli alpi restano proprietà comune di tutta la comunità, sia dei nobili sia dei contadini, come finora<sup>61</sup>). Dunque già prima della nuova sistemazione dei rapporti del 1382 esisteva una comunione fra le due classi nel possesso dei compascui, ma non vi era parità di diritti: il fatto però che i nobili ne usufruivano maggiormente e che avevano speciali diritti di sorveglianza non era più

<sup>56</sup>) Stat. Capriasea 78-98 sono aggiunte del 1382 e trattano quasi esclusivamente dei nobiles, mentre negli statuti precedenti essi furono nominati solo una volta come forenses. Sull'entrata dei nobili come tali nel comune v. § 12.

<sup>57</sup>) Solo così posso spiegarmi l'esplicito rinvio di questi decreti, che esistevano già prima per i vicini, cfr. stat. 20, 40 con 83; 18 con 93; 21 con 91. — Analogamente si palesava nella val di Blenio la sovranità feudale sui beni comuni. (Meyer Blenio 67).

<sup>58</sup>) Stat. Capr. 81, 82: ... nobiles et cives non possint ponere casarios super dictis alpibus, risp. ponere camparios nec consules super dictis alpibus.

<sup>59</sup>) Stat. Capr. 96, 99: super fabula Montexlorum. I consules maiores devono nominare i campari, che esercitano il loro ufficio e sono stipendiati sicut alii camparii dicti comunis; nessuno, aliqua persona, comune, colegium et universitas (consorzio di nobili?) può nominarne altri. Se quelli nominati dai consules trascurano il loro dovere il comune di Como (imparziale) deve intervenire.

<sup>60</sup>) L'intervento di Como fa pensare a una lite (v. n. 59), per il rifiuto del diritto d'alpeggio ai nobili da parte dei vicini (Stat. Capr. 84). — Ripartizione delle entrate, stat. Capr. 86, 89, 94. — Resta come approvazione l'aggiunta ai 4 ministrarii ex vicinis di uno ex nobilibus, stat. Capr. 95.

<sup>61</sup>) Stat. Capr. 79 ... omnes communitie que apelantur alpes et etiam omnia pertinentia dictis alpibus sint esse debeant communes omnium nobilium civium et vicinorum dicte plebis Criviasche prout semper ab hodie retro fuerunt et steterunt. Vengono nominati come alpi (stat. Capr. 77 e 79) Mosgatina, Rompiliago, Adavroxio (Davrosio), Crogio (Croce), ad Fornetos (Val Forgnetto, Isone = alpe Fontanabella?), Cuxaga (= Ladrino, seguendo l'ordine?), ad Peziam (= Piadenazzo?), Croziaverio, ad Matarum de Curzanerio (Mattro), Sertena, Crono; a quanto pare tutti gli alpi della pieve!

sentita come espressione di una maggiore partecipazione proveniente dalla regalia e come espressione di sovranità, ma come diritti e privilegi ingiustificati. Perciò i contadini lottarono contro questi privilegi e li eliminarono.

I rapporti ebbero un'evoluzione diversa in un'altra categoria di beni comuni: nei *montes*. In quelle regioni accanto all'economia alpestre, nella sua zona più bassa, si riscontra la coltivazione dei campi, da parte delle famiglie che vengono a risiedervi<sup>62</sup>). I rapporti si fanno perciò complicati e intricati e sembra che di conseguenza si sia arrivati alla spartizione dei diritti di proprietà, assegnando ai nobili una parte e ai vicini un'altra. Poichè nel 1382 i vicini sono proprietari assoluti di un gran numero ma non di tutti i *montes*, e così restano per l'avvenire, anche se ai nobili deve essere riconosciuto un diritto di pascolo, poichè da allora in poi furono considerati come consoci alla pari, in tutti i rapporti<sup>63</sup>). E' possibile che si fosse giunti ad un accordo nel senso che i nobili rinunciavano ai loro privilegi negli alpi e i vicini ai loro diritti esclusi sui *montes*. Questa grande comunità di valle della pieve di Capriasca rimase tale, nella sua struttura, per tutto il Medioevo fino ai tempi moderni<sup>64</sup>). Oggi singoli villaggi hanno alpi propri. Ma i tre comuni politici: Cagiallo, Lopagno e Campestro formano un unico patriziato e anche Sala e Bigorio hanno alpi in comune, pur non avendo sempre costituito un unico comune politico come formano oggi; dai tempi in cui erano separati derivano probabilmente i pochi beni, posseduti oggi, in assoluta proprietà, dai terrieri delle due località separatamente<sup>65</sup>). Si è tentati di

<sup>62</sup>) v. doc. 31, inoltre stat. Capr. 38.

<sup>63</sup>) Stat. Capr. 78: quod montes de Mimeragio (Val Meraggia a nord-ovest del Bigorio), Maronencho (Marinengo di fronte a Isonne), Moliaga, Stichario, Polayrolo et Tensa sint et esse debeant predictorum comunium (certamente comunis!) et hominum vicinorum de Criviasca tantum, salvo quod nobiles et cives plebis Criviasche possint paschulare cum suis bestis super dictos montes videlicet quando pascholantur per vicinos dicte plebis.

<sup>64</sup>) Lite per confini con Isonne 1430 doc. 53; con Camignolo 1464 novembre 22 (Camignolo, patr. copia 1609): lite tra omnia comunia omnes homines et singulares persone totius plebis Capriasche (!) con comunia et homines locorum de Camignolo Bellio et Cressino, deferita a 3 commissarii seu arbitri dal legum doctor dominus Thomainus Trovamalle vicarius Lugani et vallis, de voluntate partium, sedens in banco pro iure redendo posito in Lugano sub porticu regiminis et iuris comunitatis Lugani et vallis. Il procuratore della Capriasca è procuratore comunis de Sala, comunis de Ponte, comunis de Vallio, Orilio, Campestro, Cagiallo et Lopagnio et omnium aliorum comunium dicte plebis. Si traccia il confine tra territorium et comuniantia delle 2 parti, si regolano i diritti di passo e di accesso alla fontana.

<sup>65</sup>) Ponte ha gli alpi Cugnoli, Piandanazzo, Ladrino. — Il patriziato dei 3 villaggi ha tra altri Crono, Cusgino. Il patriziato è l'unione degli originari del luogo che solo nel sec. XIX si staccò completamente dalla comunità degli abitanti che prese il nome di comune. — I terrieri di Bigorio e di Sala erano costituiti dalle medesime famiglie come i patrizi; per i 2 villaggi il consorzio che possedeva gli alpi era però unico. I terrieri di Sala posseggono, per es. terreno nelle vicinanze della chiesa.

far coincidere la pieve e le antiche comunità di valle non solo in questo caso concreto, bensì in generale. Ma ciò per altre pievi non si può provare in modo assoluto. In una località della pieve di Lugano si riscontra però un'evoluzione analoga: Castagnola possedeva ancora nel sec. XV diritti di pascolo in un'alpe ben lontano e separato dal suo territorio, in Val Colla. Sembra che quel diritto fosse già allora considerato come straordinario e incomprensibile, poichè Colla cercava di impedirne il godimento cosicchè, e quasi per rendere inoperante la pretesa di Castagnola, chiedeva a sua volta di sfruttare dei boschi sul Monte Caprino in territorio di Castagnola. Ma i testimoni deposero a favore di Castagnola e i giudici le assegnarono l'alpe in proprietà; ma la gente di Bogno — l'abitato più prossimo a quell'alpe — conservò il diritto di godimento su quell'alpe<sup>66</sup>).

Un altro rapporto simile venne sollevato e risolto nel sec. XV. Il comune di Lamone-Cadempino<sup>67</sup>) possedeva diritti di alpeggio in Val d'Isonne; ancora nel 1392 questo comune risulta, unitamente a Isonne, proprietario di Traorno maggiore e di Guzzala sul Camoghè. Questo condominio in seguito sembrò poco vantaggioso e nel 1481-82 si addivenne a una convenzione, per la quale Lamone-Cadempino doveva vendere i propri diritti ad Isonne per 700 lire. Ma la controversia durò ancora a lungo: si trattava innanzitutto di trovare per Lamone un altro alpe, in cambio, mentre Isonne voleva sbarazzarsi di questi noiosi comproprietari<sup>68</sup>). Quando Isonne e Medeglia, nel 1500, caddero, con Bellinzona,

<sup>66</sup>) 1436 agosto 24 (Lugano Patr. E 5). Partis consules comune et homines de Colla et vicinantie et consules comune et homines de Castagnola. Arbitri: nobiles et egregii viri ser Lutherius de Leucho, dominus Johannes Castoyra, ser Donatus del Castanca, col capitano Lugani et vallis ac ripperie mandano la citazione che viene consegnata mediante un servitor al console per ogni comune. Colla pretende da solo dominio et possessione alpis de Bresaglia iacentis in territorio dicti loci de Colla et Bogno eius vicinantie. Castagnola la possessione paschulandi eorum bestias, e viceversa in buscho de Caprino. Castagnola definisce la petizione di Colla vaga et obscura et non concludens rem certam. La sentenza dà, pleno iure, Bresaglia a Castagnola, tuttavia non possunt vetare illis de Bogno axum contra selitum. Colla ha nullum ius al Monte Caprino. Trattative in parte post domum regiminis, sentenza aute portam domus regiminis.

<sup>67</sup>) Nell'elenco delle misure del 1335 (CT pag. 201, 203) ambedue i luoghi come comune: Lemanno, Cadampino, tuttavia nel concilio generale del 1453 (doc. 57) solo Lamone.

<sup>68</sup>) Condominium v. doc. 40, 41. — 1481 arbitrato del capitano di Lugano, Petrus Vespucci, e di uno de Carnevalibus. Isonne deve comperare la quota di Lamone-Cadempino per 700 lib. imp., v. doc. 66. — 1482 giugno 21 patto tra i comuni (v. anche § 16 n. 178): Lamone-Cadempino deve esibire patentes literas ducales habendi licentiam vendendi. Allora Isonne pagherà: 400 libbre ad Kal. Jan. prox., 300 libbre ad Kal. Jan. 1484. — Altre controversie v. doc. 66. — 1492 giugno 9 Bernardus Guazius de Valentia, ducalis vicarius generalis commissarius Bellinzene ac vallis Lugani commissarius et capitaneus e 1493 giugno 27 Marcus Maniacha capitaneus si preoccupano come delegati di proteggere Lamone-Cadempino nel suo possesso.

sotto il dominio dei Confederati, per gli estranei non ci fu più nulla da sperare e gli alpi passarono definitivamente ed esclusivamente ad Isona<sup>69)</sup>. Ora Cadempino e Lamone non sono situati nella stessa pieve come Isona, che appartiene con tutta la Carvina ad Agno, mentre essi sono sotto Lugano, sebbene sia possibile che questa attribuzione sia avvenuta in un secondo tempo. Poichè Lamone e Cadempino, come la Capriasca confinante, e come la Carvina, con la quale allacciano rapporti, rivelano una forte influenza milanese, forse originariamente, erano uniti ad uno di questi due territori<sup>70)</sup>. Ma nel considerare simili rapporti, si deve esser cauti prima di affermare la concidenza tra *plebes* e comunità.

Anche la Carvina, che considerata a sè, appare come territorio unitario dal punto di vista ecclesiastico e delle decime, fu forse un tempo una pieve a sè stante, mentre nei rapporti di proprietà comuni non si può provare che fosse una comunità<sup>71)</sup>. Tra la metà inferiore, con Mezzovico come centro, e i villaggi superiori non si possono dimostrare relazioni in fatto di beni in comune. E anche nelle due metà non esistono più comunità; sappiamo solo di singoli comuni, che comprendevano bensì parecchie frazioni, non più però di quelle ancor oggi esistenti<sup>72)</sup>. Ciò nonostante si deve ammettere originariamente l'esistenza di una comunità di tutti e cinque i comuni della parte superiore, poichè ancora nel sec. XIV boschi e alpi non appartengono generalmente ai singoli comuni, ma sono in comune fra parecchi — e ciò in tutte o quasi le combina-

<sup>69)</sup> 1507 maggio 25 (Isona com.) 4 nuntii et oratores ac commissarii dominorum Uranie Switz et Underwald confermano una sentenza del commissario di Bellizona (1505) che toglieva gli alpi a Lamone e Cadempino aggiudicandoli a Isona. — 1561 Isona e Medeglia procedono a una divisio alpis vallis Canegio. Come coerenti i medesimi come nel 1392 (doc. 40), fuorchè, invece di Isona-Lamone: coh. comunis de Ixono tantum.

<sup>70)</sup> Capriasca v. § 9 n. 49. — Carvina v. § 9 n. 51. Lamone: possesso dei duchi di Milano v. § 16 n. 176 e 178. — Al medesimo complesso appartengono forse anche i beni a Cadempino, Vezia, Lamone, che ser Franciscus Pagnanus civis Mediolani habitator Mediolani affitta nel 1481, ag. 8 a 3 di Ponte Capriasca (per modia 3 frum. sic., 1 avene, 3 milii, libr. 85 tert., condia 12 vini, libr. 55 formaggi, staria 2 nuchum, paria 3 caponum) e che vendette nel 1484 giugno 28 a Iohannes de Rusconibus per 3200 libr. (Lugano Bibl. 8. 10). Franciscus era nel 1485 capitano di Lugano e nel 1496 commissario di Como. Anteriormente il monastero di S. Ambrogio di Milano possedeva beni a Lamone-Cadempino (v. § 7 n. 17), per questo probabilmente vi sorgeva la cappella di S. Zenone (S. Zenone era la chiesa principale della corte di Campione).

<sup>71)</sup> Chiesa v. Maspoli pag. 116 e segg.; S. Martino di Bironico come chiesa matrice di tutte quelle della Carvina, designata almeno nel sec. XVI come ecclesia plebana. Possedeva la decima novalis della valle come S. Lorenzo di Lugano nella sua pieve v. § 8 n. 168. — Decime v. doc. 35.

<sup>72)</sup> Elenco delle misure 1335 (CT pag. 197 sg.) comune de Ysuno, de Medelia (oltre Drossa vi apparteneva fino al 1810 anche Robasacco) v. § 5 n. 89, 1328, de Bironico, comune locorum de Cresino et de Camignolo et Bellio, coe. locorum de Surencino et de Surexina (= Rivera), coe. de Medio Vico et de Vira, coe. de Sezelino. — v. anche doc. 35, 57. — Metà inferiore v. n. 8.

zioni possibili — il che non può essere spiegato altrimenti che come una spartizione di un'antica grande comunità di valle <sup>73</sup>).

Quale ampiezza abbiano avuto nel Malcantone le comunità originarie non si può più accertare. Non tutte le definizioni di confini possono essere interpretate come controversie fra frazioni comunali di un tempo <sup>74</sup>). Ma la striscia comune in confine, lasciata nel 1270 fra Breno e Mugena-Arosio e i prati, pure in comune, tra Arosio e Cademario, suddivisi soltanto nel 1280, fanno intravedere gli stretti rapporti di un tempo <sup>75</sup>). Alpi in comune ebbero, fino ad almeno il sec. XIV, Mugena e le due frazioni di Arosio <sup>76</sup>), anche se la separazione politica dei comuni avvenne già intorno al 1200, mentre pure i rapporti economici si svilupparono per vie diverse <sup>77</sup>). A quel tempo anche Cademario - Bosco - Bioggio, e forse anche Gaggio, formarono, per quanto concerne i beni comuni, una comunità <sup>78</sup>). Ma anche qui si perdono più tardi le

<sup>73</sup>) Rivera - Bironico - Camignolo - Medeglia v. § 6 n. 163, i medesimi ebbero fino al 1809 l'amministrazione della chiesa di S. Leonardo a Robasacco, come pure di un livello quivi comune (Maspoli 115, 136), i medesimi 1392, alpe Grumo (doc. 40). — Bironico - Camignolo - Medeglia - Isonne 1392 alpe Caneggio, Cheno, ecc. — Bironico - Camignolo - Isonne: 1392 alpis de planziis. — Medeglia - Isonne: 1392 alpe Caneggio a occ.; 1417 agosto 28 (Isonne com.) vicinancia communis et hominum et singularum personarum omnium vicinorum statuum et habitantium in loco et vicinancia de Isonno, precepto et impositione 2 amborum consulum et in antea dicti communis nominano 2 procuratores, così pure la vicinancia di Medeglia (Medeglia, patr. in cattivo stato). Il 15 settembre a Lugazia arbitramento tra i due per alpi: taluni (Giona, Grona?) spettano solo a Isonne, altri sono comuni. — Bironico - Medeglia: 1470 febbraio 10 (Medeglia) arbitramento tra Medeglia-Drossa e Bironico. — Camignolo-Medeglia: 1392 a sud alpe de planziis. — Bironico-Rivera: 1392 pastura presso Grumo. — Isonne solo v. doc. 3, 40, 53. — Camignolo da solo v. n. 64 (1464). — Bironico da solo v. 1392 (doc. 40).

<sup>74</sup>) così p. es. nel 1221 tra Breno e Val Vedasca v. § 8 n. 236. — 1421 ott. 13 (Breno patr.) tra Breno e Fescoggia, che pure possedeva già dal 1296 il suo territorio ben delimitato (v. CT pag. 160).

<sup>75</sup>) 1270 v. doc. 26. — 1280 (CT 41): la via carallis de medio, que vadit de Arosio ad Cademarium, que via est via communis vetus, deve ora esse communis de Arosio usque ad la Mondam de pratis que sunt divisis. Ogni comune deve uti et stare super suis partibus... super sua parte que sibi assignata est in parte in hac terminacione et definicione.

<sup>76</sup>) 1270 v. doc. 26: Alpe Vezera. — 1297 v. § 8 n. 192, ma boschi tra altro separati. Uguali condizioni per le decime § 8 n. 35. — 1335 (mon. eccl. 1923 pag. 118) arbitrato tra Arosio e Mugena per contestazioni di pascoli e confini (oppure: Mugena-Vezio, il registro è ambiguo).

<sup>77</sup>) 1190 (doc. 7) un comune in lite per l'alpe Montoja. — 1214/17 2 comuni, v. § 6 n. 129; inoltre 1257/64 v. § 14 n. 33 sg. — Elenco delle misure 1335 solo Arosio, 1453 (doc. 57) ambedue.

<sup>78</sup>) Estensione e condizioni economiche v. § 8 n. 220 sgg. — Comune v. doc. 8 (Blecto = Blegio = Bioggio). — 1196 (CT 20) ai testimoni si chiede: si sex homines de Cademario de supra et de subtus et de Blegio fuerunt electi per vicinos ipsorum locorum et per quendam dum, Anselmum, Cumanum episcopum, et per quendam dominum Nicolaum abatem sancti Abondii et iuraverunt quod determinarent et decertarent terras comunancias a terris divisis.

tracce e le singole località appaiono poi quali comuni autonomi <sup>79)</sup>.

Una valle con estesa economia alpestre e, specialmente nel Medioevo, con una vasta estensione boschiva, è quella di Muggio <sup>80)</sup>. Colà, per esempio, Bruzella e Monte si dividono, solo nel 1609, le loro *comunantiae* <sup>81)</sup>, e oggi ancora esiste una situazione molto complessa relativamente ai confini dei territori e dei beni comuni <sup>82)</sup>. Ma proprio qui è dimostrato che non si può senz'altro dedurre da una tale promiscuità, che originariamente ci sia stato un comune unitario. Poichè comuni della Val d'Intelvi: Cerano e Vellio, avevano diritti in Val di Muggio, nel territorio di Cabbio, in parte *comunantiae* proprie, in parte unitamente a Cabbio e poi, nello stesso tempo limitati diritti di pascolo <sup>83)</sup>. I confini qui non sono controversi, ma non dicono nulla sulle *comunantiae*. E' discutibile se questi rapporti di comunione nell'economia alpestre siano indice di relazioni generali più profonde, di antiche comunità di valle, anche se non è escluso che fra valle e valle, oltre lo spartiacque, siano sorte, da tempi antichissimi simili relazioni fra le popolazioni ivi stanziate. Distinzioni analoghe fra *territorium* e *comunantiae*, le troviamo anche nei

<sup>79)</sup> Elenco delle misure 1335: Biegio, Cadelinario inf., C. superiore, Gazio, forse anche Bargio (= Barca?). — Inoltre v. § 8 n. 23, 24. — Probabilmente anche se non è accennato, con Cademario 1280 (CT 41) 1416 e 1417 (doc. 46, 48) è pure compreso Bosco. 1453 (doc. 57) ed elenco 1470 (v. § 16 n. 37) Cademario-Bosco e Bioggio-Gaggio sono uniti.

<sup>80)</sup> Fornitura di remi della valle di Muggio per la flotta ducale (Boll. stor.).

<sup>81)</sup> 1335 nell'elenco delle misure come comuni: Muggio, Cabbio, Bruzella. — 1487 *comunia Cabbio, Bruzella, Muggio, Monte* v. § 8 n. 199. — 1609 giugno 2 (Bruzella patr.) *vicinantia et universitas consulis comunis et hominum Montis et Bruzellae, in domo habitationis X in Campora territorii de Caneggio, sotto la presidenza del vice-consolo dieti comunis, decide la divisione poichè erano sorte multae controversiae inter universitatem et homines loci de Monte ex una parte et universitatem et homines loci de Bruzella ex altera per i pascoli comunes in territorio di Monte e Bruzella. Confine la Breggia, possesso privato riservato. Conti della cassa comune, Bruzella paga ancora 40 scudi.*

<sup>82)</sup> v. Siegfriedatlas foglio 548. — Alpe Corno, deminium suddiviso tra Caneggio e Bruzella, il bosco proprietà del patriziato di Bruzella; altri promiscui di Cabbio, Bruzella, Caneggio, ecc. (comunicazioni del sig. G. Zanetta di Bruzella).

<sup>83)</sup> 1497 maggio 29 (Torriani, Copie). *arbitramentum tra l de Cabbio, l de Vellio, sedentes in banco . . . subtus porticum prope portam magnam canonice sancti Stephani vallis Intellevi; illam peciam terrae buschivae et paschulive . . . (A) in territorio de Cabbio . . . esse communem dictorum comunium de Cabbio et de Cerano et de Vellio, et per eos de C.C.V. comuniter gauderi et possideri. Item peciam terrae . . . (B) esse dictorum comunis et hominum de Cabbio, salvo quod strata possit uti comuniter per ambas partes. Item quod comunia de Cerano et de Vellio possint . . . per tres menses (giugno-agosto) pascolare tantum cum eorum malva et bestiis in pecia terrae . . . (C) Item . . . peciam terrae in territorio de Cabbio . . . (D) esse dictorum comunium et hominum de Cerano et de Vellio, un'altra parte comunis de Cabbio. — Contese per confini negli alpi tra Caneggio e Moltrasio 1684 egg., tra Muggio e Cerano 1750 egg. ecc. v. Adami 162. Il piccolo abitato di Arbonne fu conteso fino nel XIX sec. dall'Italia (Val Intelvi) e dalla Svizzera (Valle di Muggio), perchè gli abitanti provenivano dalle 2 parti.*

comuni della pieve di Riva San Vitale. Un arbitrato del 1456 fra i paesi di Meride, Tremona e Besazio assegna in esclusiva a Tremona il diritto di far legna in una terra del territorio di Meride mentre il pascolo doveva essere in comune; in un altro appezzamento, invece, del medesimo territorio, Meride stessa ha nessun diritto, mentre proprietà e godimento sono esclusivamente di Besazio<sup>84</sup>). A ragione di questi rapporti si doveva dire esplicitamente, se si trattava di *territorium* o *comunantiae*<sup>85</sup>).

Ciò nonostante i citati esempi dimostrano che generalmente, anche nel Sottoceneri, i numerosi beni comuni in origine non erano posseduti dai singoli piccoli abitati, ma da più grandi circoscrizioni, organizzate, a questo scopo, quali comunità. Questi rapporti si mantennero più facilmente e più a lungo, là dove, accanto a queste terre comuni, altri rapporti di unione sussistevano, così da impedire la spartizione, come fu il caso nelle *castellantiae* e nei *concilia*, che vedremo in seguito.

3. Il fatto che l'unica grande comunità, mantenutasi fin nel basso Medioevo, sia un *comune plebis*, si potrebbe facilmente spiegare con la interpretazione del Palmieri, nel senso che l'origine dei comuni sia in dipendenza delle chiese, e ciò in contrapposto al Caggese e ad altri sostenitori della tesi che vede le origini del comune nella base puramente economica, sulla quale, secondo il Marx, si elevano poi, come semplici sovrastrutture, le forze spirituali<sup>86</sup>). Ma i bisogni spirituali nell'uomo sono qualche cosa di originario, essi sorgono da tutt'altra sfera di quelli economici e, dal punto di vista organizzativo, non sono quindi necessariamente collegati a quelli. Ciò che si dice dell'economia si può dire anche della religione: essa non conduce sempre e dovunque alla formazione di comuni. Certo che il Medioevo cristiano, il quale conosce una sola Chiesa, all'infuori della quale non si può nè si deve vivere, con la sua religione prevalentemente basata sul culto dà origine senz'altro a comunità ecclesiastiche e parrocchiali generali. Le prime chiese rurali furono naturalmente le chiese plebane alle quali erano sottoposti tutti gli abitanti delle singole pievi e che contribuivano al loro mantenimento anche quando

<sup>84</sup>) 1456 settembre 16 (Lugano bibl. copia 1510) ... comune de Tremona habuisse et habere meliora et potiora iura super petia una terre buschive et paschulive in territorio de Merede, nelle altre Meride ha nullum ius.

<sup>85</sup>) v. § 8 n. 90 in loco et territorio et comunancia; § 10 n. 64.

<sup>86</sup>) Palmieri A., Degli antichi Comuni rurali dell'Appennino Bolognese. Atti e memorie d. R. Deput. di storia patria della Romagna, ser. III vol. XVI, 245 sgg. — Critica di Caggese I 195 sgg. Anch'egli ammette che la parrocchia costituiva un legame per il comune, I 223 sgg.

quasi tutti i villaggi e abitati già avevano le loro chiese e cappelle<sup>87</sup>). Se poi questa appartenenza richiedesse un'organizzazione dei parrocchiani, e la facesse sorgere, è un'altra questione. Il Caggese ha rilevato giustamente come la popolazione rurale fosse sottoposta alla chiesa plebana, ma non avesse assolutamente nessun diritto di intervento, e che i rari casi, in cui era richiesta una sua presa di posizione o una sua collaborazione, non bastavano per far sorgere una organizzazione comune. Le testimonianze nel Sottoceneri lo confermano pure. Dove la pieve era già, per altre ragioni, organizzata, come nella pieve di Capriasca, è chiaro che questa comunità provvedeva ai bisogni della chiesa plebana e celebrava feste in comune. Una simile comunità non era invece per la chiesa necessaria dove la comunità della pieve non era già preesistente, per ragioni, indipendenti da quelle della comunità ecclesiastica. Il clero, quando volevano per una faccenda qualsiasi rivolgersi alla popolazione, si appoggiava alle comunità locali, che esistevano già altrimenti. Così il Capitolo di San Lorenzo di Lugano, attraverso la comunità locale e i signori della Valle, si rivolgeva ai singoli comuni rurali per chiamarli a contribuire alle riparazioni del tetto della plebana di S. Lorenzo<sup>88</sup>). Dai comuni della campagna percepiva anche le primizie e concludeva con essi convenzioni per la loro riscossione<sup>89</sup>). Lo stesso pure nella pieve di Agno; anche in questa nessuna traccia di una comunità plebana organizzata<sup>90</sup>).

<sup>87</sup>) Agno v. Maspoli 50 sgg. e passim. — Lugano 1146 (CT 2). Benchè S. Nazaro di Dino abbia un prete con parrocchia *illius loci*, rimane tuttavia: *homines de Dignio, in scrutinio, in baptismo, in ramis palmarum, in benedictione candelarum, in letaniis, ut alii parrochiani dicte plebis debeant visitare plebanam ecclesiam, et iuxta morem aliorum parrochianorum in copertura...*

<sup>88</sup>) Boll. stor., ser. II, I 14 sgg., 39 sgg. In un elenco senza data sono designati per la manutenzione del tetto della chiesa plebana di Lugano i singoli luoghi, rispettivamente gruppi di luoghi. (Maspoli crede che l'obbligo di manutenzione provenga da una « concessione di alpi e terreni »; egli è indotto a crederlo probabilmente dagli affitti degli alpi nella Capriasca, io però non vedo nessuna ragione per una tale opinione) v. già 1146 n. 87. — Brentani Misc. 173 sg.: 1443 *preceptum... comunibus de Cadro, de Soragnio, de Adassono, de Adavescho, di rinnovare la loro parte di tetto. 1448 citentur comunia quibus tangit... ecc.* Queste citazioni non avvengono attraverso qualche autorità plebana ma da parte del capitaneo di val Lugano, ad instantiam dei procuratores comunis burgi de Lugano, come comune maggiormente interessato. Soltanto nel sec. XVII sembra agire in comune una unione plebana (Boll. stor. II, I, 52 sgg.), che ora sussiste come elemento statale (v. n. 135). Anche ad Agno i singoli comuni sono obbligati alla manutenzione v. Maspoli 50 sg.

<sup>89</sup>) Per Agno v. Maspoli passim. — Lugano: 1250 dicembre 15 (Motta) arbitrato tra il Capitolo di S. Lorenzo e comune et homines de Comano, per la restituzione primitie vini duorum annorum preteritorum quem eisdem archipresbitero et capitulo occasione discordie subtraxerunt. — 1264 Colla e Certara v. § 2 n. 31. — 1467/72 fondazione delle parrocchie di Pambio, Comano, Lamone, Pazalino. Qui sembra che le nuove parrocchie paghino somme fisse (mon. eccl. 1923 pag. 173).

<sup>90</sup>) Maspoli 50 parla però di un concilio plebano. Tutti gli esempi per impegni nominano però solo i comuni come impegnati.

Col costituirsi, a mano a mano, delle parrocchie rurali non si parla mai di un *comune plebis*, dal quale il *comune loci* o *parochia* si sarebbe emancipato, poichè questa aveva da trattare solo col clero, coll'arciprete e col Capitolo plebano<sup>91</sup>). Per queste piccole chiese locali era naturalmente necessaria un'associazione ecclesiastica comunale, poichè quasi sempre la costruzione e la manutenzione della chiesa, la dotazione del clero, ecc. erano a carico dei parrocchiani, che ne curavano l'amministrazione, sia che si trattasse di una parrocchia vera e propria o di una viceparrocchia o di una semplice cappella dove occasionalmente si celebrava il culto<sup>92</sup>). Ma queste piccole parrocchie sono solo di origine secondaria e tardiva; e si allineavano ai comuni già esistenti. Se parecchi comuni si riuniscono in una parrocchia, non si crea un'organismo parrocchiale particolare, ma le diverse vicinanze si associano a tale scopo<sup>93</sup>).

Ciò nonostante abbiamo tutta una categoria di comuni, la cui esistenza ed estensione sembra fortemente determinata da punti di vista e bisogni ecclesiastici, i *concilia*. *Concilium* fu certamente e innanzitutto, un'antica denominazione dell'associazione comunale, che viene poi sostituita dal più recente: *comune*<sup>94</sup>). Però quei comuni che ancora nei secoli XIII-XV conservano la denominazione di *concilium*, erano tutti più o meno chiaramente raggruppati attorno ad una chiesa, della quale spesso portavano il nome. Essi raggruppavano sempre un numero più o meno elevato di piccoli abitati, che sotto certi aspetti appaiono come singoli comuni, ma che conadempiono anche, e a lungo, funzioni che

<sup>91</sup>) Agno v. Maspoli passim. — Lugano: Carona 1425/27, Gandria 1463, Pambio, Comano, Lamone, Pazalino 1467/72 v. Mon. 1923 pag. 90, 110, 169. — Riva S. Vitale: Revio 1213 Mon. 1924 pag. 18. Meride Racc. III 337 sgg.

<sup>92</sup>) v. § 14 n. 31 sgg.

<sup>93</sup>) A Carona-Melide sembra dapprima voler sorgere una comunità parrocchiale: 1432 gennaio 14 (Carona) convocatis et congregatis incolis et habitatoribus locorum de Carona Melide et Giona subiectis et patronis vicinis et parochianis et advocatis ecclesie sancti Georgii de Carona nuper create in parochialem et curatam... in ecclesia sancti Quirici loci de Melide sono campane ipsius ecclesie, pro tractando de electione... beneficiis et rectoris... nominano presbiterum Andriolum de Cabralio, (il vicario del vescovo conferma il 2 gennaio la nomina). — Più tardi i due comuni sono di nuovo chiaramente separati, già nel 1432 aprile 10 v. § 13 n. 34. — 1451 marzo 13 (Carona) in publica et generali vicinancia comunis et hominum et singularum personarum parochianorum et universitatis parochialis ecclesie et curate sancti Georgii de Carona, in domo ipsius comunis, sita iuxta dictam ecclesiam, impositione 2 censulum, nominano messi per la scelta del parroco. Il 29 marzo (Carona) questi messi sono insieme con publica et generali vicinancia... (come sopra) sancti Quirici de Melide in burgo Morehote in domo habitationi notarii... precepto 2 censulum, 1 pro focho seu ygne, e nominano Nicolaus de Bruximplano a rectore parochiali beneficiis et curato.

<sup>94</sup>) Bognetti pag. 99 sgg., 184, 206, per comuni grandi e piccoli. — Schneider nega l'esistenza di concilia pag. 33, 85. — Conciliva per comunantiae v. n. 30 sgg.